



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**DETERMINAZIONE N. 9 DEL 13.01.2017**

**Oggetto:** **Classificazione in base al rischio dei mangimifici registrati e degli stabilimenti del settore mangimistico riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005, ai fini dell'organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sui mangimi. Istruzioni operative.**

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, che considera in premessa che (punto 13): *“la frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere regolare e proporzionata al rischio”*, oltre al fatto che (punto 34): *“per realizzare un approccio uniforme e globale in materia di controlli ufficiali”* gli orientamenti generali elaborati a livello comunitario *“dovrebbero promuovere strategie nazionali coerenti, identificare le priorità in base ai rischi nonché le procedure di controllo più efficaci”* e che uno degli obiettivi principali del suddetto Regolamento è pertanto quello di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi, siano essi rischi diretti o indiretti, per la salute pubblica e quella animale;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. 9 del 13.01.2017

**PRESO ATTO** che all'articolo 3 (Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali) paragrafo 1, prevede testualmente che: *“i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:*

- a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;*
- b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;*
- c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti; e*
- d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità”;*

**CONSIDERATO** che in relazione a quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del Titolo V (Piani di controllo) del predetto Regolamento (CE) n. 882/2004, i piani di controllo debbano contenere informazioni generali *“sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate”* e a quanto previsto dall'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), i piani di controllo devono tenere conto degli orientamenti fissati dalla Commissione e, quindi, *“individuare le priorità in funzione dei rischi e i criteri per la categorizzazione del rischio delle attività interessate e le procedure di controllo più efficaci”;*

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e che, all'articolo 9 (Controlli ufficiali, notifica e registrazione), paragrafo 2 lettera a), dispone che gli operatori del settore dei mangimi notifichino alla *“autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi”*, prevedendo all'art. 10 (Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi) che detti stabilimenti siano invece *“riconosciuti dall'autorità competente”* qualora espletino un'attività di fabbricazione (ai fini della commercializzazione) e/o commercializzazione, o anche produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando taluni specifici prodotti o additivi di mangimi, o premiscele preparate utilizzando tali additivi di mangimi;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. 9 del 13.01.2017

- PRESO ATTO** che con determinazione del Servizio Prevenzione della Direzione Generale Sanità n. 633 del 29 giugno 2015, integrata con determinazione n. 252 del 24 marzo 2016, è stato approvato il Piano Regionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali (PRAA) 2015-2017;
- PRESO ATTO** inoltre che il predetto PRAA (Testo consolidato al 22 giugno 2016 – Revisione 2) prevede, al paragrafo *“Sopralluoghi ispettivi o ispezioni”* della Parte Generale, che: *“Per quanto riguarda il settore dei mangimi medicati e/o additivati, l'attività di vigilanza negli impianti di produzione dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei manuali di buona prassi adottati e della classificazione dell'impianto in base al rischio (utilizzando eventualmente quale strumento di verifica l'Allegato 9)”* e che: *“Le frequenze delle ispezioni negli impianti, devono essere stabilite sulla base dell'analisi dei rischi. A tal fine deve essere utilizzato uno strumento di classificazione valido, come ad esempio quello allegato (Allegato 9) al presente piano”*;
- CONSIDERATO** che, per rendere più uniforme possibile sul territorio regionale l'attività di classificazione degli stabilimenti nel settore dei mangimi e dopo un biennio di sperimentazione con l'indicazione per un utilizzo meramente facoltativo dello strumento di verifica ex Allegato 9 della richiamata determinazione n. 633 del 29 giugno 2015, appare ora necessario farne uno strumento unico e definito, non più opzionale e, mantenendo gli stessi identici criteri di tale strumento di verifica, dargli carattere di permanenza, oltre il periodo di vigenza del predetto PRAA 2015-2017;
- CONSIDERATO** inoltre che le istruzioni operative contenute nello stesso Allegato 9 (comprensivo di scheda e delle correlate check-list), relativamente alla *“Classificazione degli stabilimenti in base al rischio e definizione delle priorità per l'esecuzione del controllo ufficiale”* sui sistemi produttivi delle industrie mangimistiche, hanno anche necessità di essere aggiornate in coerenza con le analoghe istruzioni operative recentemente approvate con determinazione n. 1648 del 15 dicembre 2016, relativamente alla *“Classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 ai fini dell'organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sui prodotti alimentari”*, e con determinazione n. 1649 del 15 dicembre 2016, relativamente alla *“Classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ai fini dell'organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sui sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati”*;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. 9 del 13.01.2017

**CONSIDERATO** quindi che si rende necessario procedere ad una omogenea classificazione in base al rischio dei mangimifici registrati e degli stabilimenti del settore mangimistico riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 presenti sul territorio regionale, in funzione alle diverse tipologie di attività svolte, così come rilevabili dagli elenchi regionali periodicamente aggiornati, allo stato attuale rubricati con determinazione n. 798 del 22 luglio 2016 nei relativi Allegati: I “*Registro/elenco attività riconosciute ai sensi dell’art. 10*” e II “*attività registrate ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi*”, limitatamente agli impianti di “*fabbricazione mangimi*” per l’immissione in commercio, in modo tale da:

- determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi;
- controllare gli stabilimenti con valutazione del rischio sovrapponibile, utilizzando parametri di valutazione omogenei;

**RITENUTO** perciò di dover revisionare le istruzioni operative per la classificazione in base al rischio dei mangimifici registrati e degli stabilimenti del settore mangimistico riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 e contestualmente procedere all’abrogazione dell’Allegato 9 (comprensivo di scheda e correlate check-list) della predetta determinazione n. 633 del 29 giugno 2015, dovendo riformulare le necessarie istruzioni operative perché l’Autorità Competente Locale possa procedere ad un’omogenea rivalutazione della loro classificazione in base al rischio, ai fini di un’appropriata programmazione ed organizzazione dell’attività di controllo ufficiale sui mangimi, con modalità e criteri analoghi a quelli recentemente previsti con determinazioni n. 1648 e n. 1649 del 15 dicembre 2016 per l’organizzazione, rispettivamente, dell’attività di controllo ufficiale sugli stabilimenti riconosciuti di prodotti alimentari e di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella Regione Sardegna;

**DETERMINA**

**ART. 1** Di approvare: le istruzioni operative (**Allegato A**) per la classificazione in base al rischio dei mangimifici registrati e degli stabilimenti del settore mangimistico riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005, nonché la scheda (**Allegato B**) per la classificazione dei predetti stabilimenti, corredata (**Allegato C**) dal modulo elettronico Excel “Profilo di rischio mangimifici”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. 9 del 13.01.2017

- ART. 2 Di abrogare contestualmente l'Allegato 9 della determinazione n. 633 del 29 giugno 2015 (comprensivo di scheda e correlate check-list), in quanto oggetto di revisione integrale col presente atto.
- ART. 3 Il presente provvedimento aggiorna e integra il vigente Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali sulla sicurezza alimentare e sarà pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) seguendo il percorso: [Struttura organizzativa](#) – [Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale](#) – [Piani e programmi](#) – [Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 e sistema di audit](#) – Consulta i documenti: "Classificazione in base al rischio dei mangimifici registrati e degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005".
- ART. 4 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Daniela Mulas

PLP/5

AS/5.3

MP/Resp.5.3